

LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1949, N. 1

**Istituzione di una imposta regionale
sulla produzione di energia elettrica^{1 2}**

Art. 1

Ai sensi dell'art. 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, è istituita l'imposta nella misura di L. 0,10 per ogni KW ore di energia elettrica prodotta sfruttando le forze idriche nella Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2³

Dall'imposta di cui al precedente art. 1 è esente:

- a) l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato, esclusivamente per i propri servizi;
- b) l'energia consumata nelle centrali elettriche e relative opere idrauliche, per i servizi ausiliari;
- c) l'energia consumata nelle stazioni di trasformazione annesse alle centrali, per elevare la tensione dal valore di macchina a quello usato per il trasporto;
- d) l'energia impiegata per l'invaso dei serbatoi che regolano acque destinate alla produzione di altra energia elettrica nella Regione;

¹ In B.U. 29 marzo 1949, n. 5.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non presente in sede di pubblicazione nel B.U.R.

³ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1953, n. 14.

- e) l'energia prodotta con acqua invasata nei serbatoi di regolazione, mediante l'impiego di energia elettrica prodotta in altre regioni;
- f) l'energia prodotta dagli impianti con potenza nominale media di concessione sino a 220 Kilowatt;
- g) l'energia che, ai sensi dell'art. 45 del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, viene fornita alle utenze preesistenti, già produttrici di energia elettrica, con potenza nominale media di concessione sino a 220 Kilowatt.

Art. 3⁴

Sono considerati produttori di energia elettrica a tutti gli effetti della presente legge:

- a) i concessionari e gli esercenti di qualsiasi impianto idroelettrico;
- b) gli acquirenti di energia elettrica prodotta dalle Ferrovie dello Stato nella Regione, che abbiano una potenza impegnata superiore a 220 Kilowatt;
- c) i preesistenti utenti di acqua pubblica, con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kilowatt, ai quali viene fornita energia elettrica dalle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 45 del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 4

L'impianto è costituito dal complesso degli apparecchi di produzione di energia elettrica.

⁴ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1953, n. 14.

Costituiscono impianti distinti le diverse officine o stazioni di produzione di energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quando anche questi impianti siano messi in comunicazione fra loro per mezzo di una comune rete di condutture di trasporto e di distribuzione.

Art. 5⁵

Chiunque intenda attivare un impianto idroelettrico con Potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kilowatt, deve farne denuncia all'Ufficio di ragioneria regionale prima di iniziarne l'attività.

La denuncia deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la ditta esercente dell'impianto e il nome, cognome, paternità e domicilio di colui che la rappresenta;
- b) il comune, la via, il numero civico e la denominazione della località in cui si trova l'impianto;
- c) gli estremi del decreto di concessione di cui all'art. 15 del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici, precisando il corso d'acqua derivato, le portate massima, media e minima, il salto legale e la potenza nominale media di connessione;
- d) le caratteristiche dei motori idraulici, dei generatori elettrici e dei trasformatori elevatori della stazione eventualmente annessa alla centrale;
- e) le caratteristiche degli strumenti destinati alla misura dell'energia elettrica prodotta;
- f) il giorno in cui sarà attivato l'impianto.

⁵ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1953, n. 14.

Art. 6

La denuncia di cui al precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge per gli impianti di produzione già attivi a tale data.

Art. 7

Tutte le modificazioni e le variazioni di ogni impianto devono preventivamente essere denunciate all'Ufficio di ragioneria regionale. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o di trasformazione della ditta esercente, essa deve farne denuncia entro i 15 giorni successivi.

Art. 8⁶

Per l'accertamento dell'energia elettrica soggetta all'imposta è obbligatorio l'impiego di strumenti di misura.

L'amministrazione regionale ha la facoltà di prescrivere agli esercenti di impianti idroelettrici, l'acquisto e l'applicazione a loro spese, degli strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare i quantitativi di energia elettrica prodotta.

Ha inoltre facoltà di applicare negli impianti, suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro.

I guasti verificatisi negli strumenti applicati o fatti applicare dall'Amministrazione regionale, devono essere denunciati immediatamente, e comunque non oltre 24 ore, all'Ufficio di ragioneria regionale, come pure devono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano applicati gli strumenti.

⁶ Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1953, n. 14.

Art. 9

I funzionari e gli agenti regionali hanno diritto di ispezionare liberamente, in qualsiasi tempo, gli impianti e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti da questi.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio degli impianti, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione.

Le ditte esercenti gli impianti, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri ed i documenti relativi alla produzione della energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e lo aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti regionali, nelle ispezioni che questi compiono nelle officine e negli uffici della azienda, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 10

La liquidazione della imposta per gli impianti che producono energia elettrica è fatta dall'Ufficio Ragioneria della Regione in base alla dichiarazione delle single aziende.

Tale dichiarazione deve essere presentata per la produzione di ciascun mese entro il ventesimo giorno del mese successivo

Art. 11⁷

E' data facoltà ai produttori di energia elettrica di effettuare i pagamenti delle rate d'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sia con versamento a qualsiasi ufficio postale

⁷ Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1953, n. 14.

delle somme dovute, sia emettendo un postagiuro, da accreditarsi entrambi al conto corrente intestato al Tesoriere regionale.

In tale caso i produttori debbono trasmettere all'Ufficio dei conti correnti postali il postagiuro, od effettuare i versamenti in contanti agli uffici postali, non oltre il sesto giorno che precede quello di scadenza dell'imposta.

Art. 12

I produttori di energia elettrica sono tenuti, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio ragioneria della Regione, a versare l'imposta corrispondente alla produzione dichiarata in una unica rata con scadenza il giorno 20 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione.

Per gli eventuali supplementi di imposta, derivanti da revisioni, da parte dell'Ufficio ragioneria della Regione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni di produzione anzidette, l'Ufficio emette avviso di pagamento e il produttore è tenuto a versare le somme dovute entro 8 giorni dalla data della relativa notifica.

Art. 13

Gli impianti con una potenza di concessione non superiore a 2.200 KW nominali medi (3.000 cavalli dinamici) potranno, in caso di speciale autorizzazione da parte dell'Ufficio ragioneria della Regione, presentare ogni due mesi la dichiarazione, ai sensi del precedente art. 10, della energia prodotta, e saranno tenuti a versare l'imposta corrispondente alla produzione dichiarata in un'unica rata con scadenza il ventesimo giorno del

secondo mese successivo al bimestre al quale si riferisce la dichiarazione di produzione.

Art. 14⁸

Art. 15

I debitori dell'imposta che non effettuino il pagamento entro i termini stabiliti negli art. 12 e 13 sono passibili di una penalità pari al 2% della somma che essi avrebbero dovuto versare, qualora il pagamento della imposta venga effettuato entro il quinto giorno dalla scadenza.

Detta penalità si aumenta al 6% se il pagamento dell'imposta non sarà effettuato entro tale termine.

Art. 16

I produttori di energia elettrica che non sono esenti dalla imposta ai sensi dell'art. 2 devono prestare una cauzione in contanti corrispondente all'ammontare presunto di un dodicesimo della imposta annuale.

Art. 17

L'imposta dovuta e in tutto o in parte non pagata nei tempi e nei modi prescritti dalla presente legge regionale, la penalità pecuniaria di cui all'art. 15 e le multe, di cui all'art. 20 sono recuperate col procedimento ingiuntivo privilegiato secondo le norme stabilite dal T.U. 17.10.1922, n. 1401.

⁸ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1953, n. 14.

Art. 18

E' affidata ad una Commissione presso la Giunta Regionale, da nominarsi con provvedimento della Giunta medesima, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

- a) la liquidazione dell'imposta;
- b) tutte le altre controversie di indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente legge.

Il ricorso deve essere presentato, a scampo di decadenza, entro 30 giorni dalla data della notifica della liquidazione dell'imposta o della decisione della Giunta Regionale in merito all'insorta controversia. Contro le decisioni della Commissione non sono ammessi ulteriori gravami in via amministrativa; è fatto salvo il ricorso alla via giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione.

Art. 19

Il termine di prescrizione per il risarcimento degli eventuali errori di liquidazione è di tre anni dalla data della dichiarazione di produzione e si estende anche a tutti i casi di sospensione di produzione, qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento della imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito od altro, La prescrizione non ha luogo in caso di frode.

Art. 20

E' punito con la penalità variabile da Lire 5.000 a Lire 500.000, nonché con la multa proporzionale dal doppio al

decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata, il produttore di energia elettrica di cui al precedente art. 3 che:

- a) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dalla Amministrazione Regionale, nonché i contrassegni, bolli, suggelli applicati dalla Amministrazione Regionale stessa, salvo i casi di provata necessità;
- b) ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'art. 10, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri ed i documenti a termini dell'art. 9;
- c) rifiuti o in qualsiasi modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti regionali nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni;
- d) sottragga o tenti di sottrarre in qualunque altro modo l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta;
- e) attivi un impianto senza aver fatto la denuncia di cui agli artt. 5 e 6 o non presenti o presenti incomplete o infedeli le denunce di variazione di cui all'art. 7.

Art. 21

Le pene di cui alla presente legge sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 22

In tutti i casi di infrazione alla presente legge, quando il contravventore si sia rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione

definirsi con penalità variabile da Lire 1.000 a Lire 50.000, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 23

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 49 della Legge Costituzionale 26.2.1948 n. 5 ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

